

<b>TIPOLOGIA CORSO DI FORMAZIONE</b>	<b>DURATA MINIMA DEL CORSO DI FORMAZIONE</b>	<b>PERIODICITA' AGGIORNAMENTO</b>	<b>DURATA AGGIORNAMENTO</b>
<b><i>RSPP DATORI DI LAVORO</i></b> Art. 34 comma 2 - D.Lgs. 81/08	<b><i>16 ore</i></b> Art. 34 comma 2 – D.Lgs. 81/08 <sup>i</sup>	<b><i>5 anni</i></b> Art. 34 comma 3 - D.Lgs. 81/08 <sup>ii</sup> Art. 8-bis comma 5 – D.Lgs. 626/94 <sup>iii</sup>	<b><i>In attesa di regolamentazione:</i></b> Art. 34 comma 2 – D.Lgs. 81/08 ..nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano..
<b><i>ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO</i></b> <b><i>Aziende gruppo A</i></b> <b><i>Aziende gruppo B –C</i></b> Art. 1 D.M. 388/2003	<b><i>16 ore</i></b> - Allegato 3 – D.M. 388/2003 <b><i>12 ore</i></b> - Allegato 4 – D.M. 388/2003	<b><i>3 anni</i></b> <b><i>3 anni</i></b> Art. 3 comma 5 D.M. 388/2003	<b><i>Almeno parte pratica:</i></b> <b><i>6 ore</i></b> <b><i>4 ore</i></b> Art. 3 comma 5 – D.M. 388/2003
<b><i>ADDETTI ANTINCENDIO</i></b> <b><i>Attività rischio basso</i></b> <b><i>Attività rischio medio</i></b> <b><i>Attività Rischio elevato</i></b> Allegato IX – D.M. 10.03.1998	<b><i>4 ore</i></b> <b><i>8 ore</i></b> <b><i>16 ore</i></b> Allegato X – D.M. 10.03.1998	<b><i>3 anni</i></b> <b><i>3 anni</i></b> <b><i>3 anni</i></b> Il D.M. 10.03.1998 non prevede un obbligo esplicito di aggiornamento periodico del corso antincendio. <sup>iv</sup>	<b><i>4 ore</i></b> <b><i>4 ore</i></b> <b><i>8 ore</i></b> <b><i>(corso base o in alternativa la prova pratica)</i></b>
<b><i>RLS interno</i></b> Art. 47 - D.Lgs. 81/08	<b><i>32 ore</i></b> Art. 37 comma 11 - D.Lgs. 81/08	<b><i>1 anno</i></b> Art. 37 comma 11 D.M. 81/08	<b><i>4 ore annue</i></b> (per imprese che occupano dai 15 ai 50 addetti). <b><i>8 ore annue</i></b> (per imprese che occupano più di 50 lavoratori). Si raccomanda di verificare quanto espresso inoltre dalla contrattazione collettiva nazionale che disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico.

<sup>i</sup> “Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione dell'accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto e' riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell'accordo di cui al periodo precedente.”

<sup>ii</sup> Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell'accordo di cui al precedente comma. L'obbligo di cui al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

<sup>iii</sup> I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo indirizzi definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con cadenza almeno quinquennale.

<sup>iv</sup> La frequenza di aggiornamento periodico viene assunta come triennale seguendo l'esempio del primo soccorso ma si ricorda che deve essere ripetuta in caso di variazione sostanziale dell'attività lavorativa.